

Spettabile
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
Aut. Ministero della Giustizia – P.D.G. 14.3.2011 reg. 172
E-mail: mediazione@ordineavvocatigenova.it
Pec: mediazione@ordineavvocatigenova.it

ADESIONE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

NEL PROCEDIMENTO N.

▪ **Persona fisica (allegare copia del documento d'identità)**

Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ il _____ Prov/Stato _____
CF _____ P.Iva _____
Indirizzo _____ città _____ prov. _____ CAP _____
Telefono casa _____ Cell _____ Telefono ufficio _____
E-mail _____ Fax _____
PEC _____

▪ **Persona giuridica (allegare estratto della Visura Camera di Commercio)**

Ente/Impresa _____
C.F. _____ P. Iva _____
Titolare /legale rapp. _____
Indirizzo _____ città _____ prov. _____ CAP _____
Referente _____ Tel. _____ Fax _____
Cell. _____ E-mail _____
PEC _____

AMMISSIONE AL PATROCINIO DELLO STATO - Art 15 septies (inserire il numero e la data del provvedimento di ammissione) _____

La Parte DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 8 c.4 D.Lgs 28/2010 e ss. mm., alla procedura di mediazione le parti partecipano personalmente e con l'assistenza dell'Avvocato; in presenza di giustificati motivi, può delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia mediante procura speciale notarile o/sostanziale (Cassazione n. 8473 del 27 marzo 2019)

▪ **Assistita nella procedura dall'Avvocato (allegare specifica procura)**

Cognome _____ Nome _____
iscritto all'Albo degli Avvocati di _____, con studio in _____
_____, num _____, cap _____, Tel. _____ Fax _____
Cell. _____ E-mail _____
PEC _____

**ADERISCE E ACCETTA DI PARTECIPARE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE
PROPOSTO DA**

▪ **Persona fisica**

Cognome _____ Nome _____
CF _____ P.Iva _____

Indirizzo _____ città _____ prov. _____ CAP _____

▪ **Persona giuridica**

Ente/Impresa _____

C.F. _____ P. Iva _____

Titolare /legale rapp. _____

Indirizzo _____ città _____ prov. _____ CAP _____

▪ **RISPOSTA/REPLICA ALLA DOMANDA DEL PROPONENTE - EVENTUALI ALTRE DOMANDE:**

▪ **il VALORE DELLA DOMANDA** (determinato secondo i criteri del C.P.C., artt. 10-15) è:

(indicare lo scaglione di riferimento o la somma esatta)

▪ **(*) RAGIONI CHE RENDONO INDETERMINABILE IL VALORE**

NOTA

Secondo l'art. 34, comma 4, del D.M. 150/2023 *“Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.”*

Questo Organismo in merito alla definizione di unico centro di interesse adotta la seguente prospettiva: due o più soggetti rappresentano un unico centro di interessi quando - da un punto di vista astratto - non possono avere interessi giuridici in conflitto in una controversia avente il medesimo oggetto della procedura di Mediazione.

In particolare, per “assenza di conflitto di interesse” s'intende che in una determinata controversia due soggetti devono avere un interesse giuridico che non può essere scisso e, quindi, che in una ipotetica causa in Tribunale non possono trovarsi l'una contro l'altra; e per “astrattezza” che le parti - astrattamente - non possano avere interessi confliggenti.

Questo significa che non conta il fatto che in una specifica controversia due soggetti siano assistiti dal medesimo avvocato perché hanno un obiettivo comune oppure perché si trovano d'accordo sulla possibile soluzione.

Pertanto, a titolo esemplificativo, costituisce **autonomo centro d'interesse ed è tenuto al pagamento delle indennità per intero**: i debitori o i creditori solidali o parziali (nelle obbligazioni solidali ma divisibili); i comunisti nello scioglimento delle comunioni; il debitore ed il fideiussore; le parti di una comunione ereditaria o successione (salvo coerede premorto e subentro allo stesso, per rappresentazione, i di lui eredi).

▪ **DISPONIBILITA' DI ESPLETAMENTO DELLA MEDIAZIONE:**

☐ In presenza

☐ Telematica

Nel caso di modalità telematica, i partecipanti devono essere dotati di dispositivo di firma digitale.

L'Organismo dispone di un sistema di raccolta delle firme digitali, “VerbalSfera”, che permetterà alle parti di sottoscrivere digitalmente i documenti della mediazione anche in assenza di dispositivo di firma digitale personale. Se non dotati di dispositivo di firma proprio, per utilizzare il sistema e produrre una firma digitale qualificata è necessario essere in possesso di SPID.

Per tutti i firmatari è comunque necessario fornire numero di telefono cellulare ed e-mail personale, in mancanza dei quali NON sarà possibile regolarizzare la firma dei verbali

A tal fine dichiaro di

☐ NON ESSERE dotato di dispositivo di firma digitale per cui utilizzerò lo SPID personale

☐ ESSERE DOTATO di dispositivo di firma digitale proprio che utilizzerò per la firma

- fornisco numero di telefono cellulare intestato allo scrivente: _____

- fornisco il mio indirizzo di posta elettronica non certificato sul quale far pervenire il link per apporre firma digitale ai documenti: _____

▪ **ALLEGATI** (barrare con una x i documenti allegati)

☐ Procura di assistenza rilasciata al legale

☐ Procura sostanziale o/notarile (in caso di assenza della parte per giustificati motivi)

☐ Provvedimento del giudice nel caso di mediazioni demandate

☐ Istanza di ammissione anticipata al gratuito patrocinio

☐ Copia del contratto/statuto/atto costitutivo dal quale deriva l'obbligo di mediazione

☐ Copia documenti rappresentativi di poteri (tutore, amministratore di sostegno o altro)

☐ Ricevuta di pagamento delle spese di avvio effettuato tramite bonifico (*)

☐ Altri documenti :

In caso di documenti **riservati** al solo mediatore, occorre predisporre un indice separato, con espressa indicazione 'atti e documenti riservati al solo mediatore'. In mancanza di diversa indicazione, gli atti e i documenti allegati all'istanza si intendono liberamente accessibili alle altre parti del procedimento.

DICHIARAZIONI

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano :

- di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di aver preso visione ed accettare, senza riserve, il Regolamento e il Tariffario dell'OMF;

- di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione ai numeri di fax, cellulare o e-mail forniti;

- di autorizzare l'OMF a rendere disponibili il presente modulo e la documentazione allegata alla parte nei cui confronti la procedura di mediazione è avviata;

- di avere preso espressa visione degli artt. 3 'Adempimenti della Segreteria' e 16 'Responsabilità' del Regolamento della procedura di mediazione che sarà applicato dall'OMF e di accettarne il contenuto;

- di essere a conoscenza che ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del Dlgs 28/2010, alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato alle indennità corrisposte (spese di avvio e spese di mediazione), fino a concorrenza di euro 600,00;

- di essere a conoscenza che ai sensi del comma 1 dell'art. 20 D.lgs. 28/2010, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600,00;

- di essere a conoscenza che i suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400 per le persone fisiche e di euro 24.000 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà (ossia 300,00);

- di essere a conoscenza che è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro 518,00;

- di essere a conoscenza delle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione stabilite dall'art. 12-bis del Dlgs 28/2010 ss.mm. (ossia che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile; che quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio; oltre che può essere anche condannato, se soccombente, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;

- di essere a conoscenza del tariffario di questo OMF che accetta e che, contestualmente alla presentazione della presente istanza, a pena di irricevibilità della stessa, è tenuto a pagare presso la segreteria dell'OMF le spese di avvio, di mediazione e di notifica e per la mediazione telematica come indicate nel tariffario;

- di essere a conoscenza che se la mediazione proseguirà oltre il primo incontro ciascuna parte dovrà versare all'OMF, entro e non oltre l'incontro fissato per la prosecuzione, le ulteriori spese di mediazione come da tariffario, salvo il caso di beneficiare del Patrocinio a spese dello stato ex artt.15-bis e seguenti del D. lgs. 28/2010 ss.mm.;
- di essere a conoscenza che l'interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato solo al fine di proporre domanda di mediazione o di parteciparvi nei casi di mediazione "obbligatoria" ex art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010 ss.mm.;
- di essere a conoscenza che, **in caso di raggiungimento dell'accordo, il verbale di accordo deve essere trasmesso a cura della parte all'ufficio del registro / agenzia delle entrate, per gli adempimenti di legge**

Data _____, li _____

Firma _____

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Gentile Signora/e (di seguito, anche "Interessato"), i Suoi dati saranno raccolti e trattati per le pratiche riguardanti l'attività dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), in particolare dei principi di cui all'art. 5 dello stesso Regolamento.

La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, piazza Portoria, 1, Genova, segreteria@ordineavvocatigenova.it

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-DPO)

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD-DPO) reperibile presso la sede del Titolare e all'indirizzo email dpo@ordineavvocatigenova.it

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati comunicati saranno trattati per l'esecuzione del contratto di mediazione.

DESTINATARI DI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno comunicati ai soggetti legittimati, in via esemplificativa le controparti, l'Autorità Giudiziaria, ai collaboratori del Titolare, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e della Finanze, Agenzia delle Entrate.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario all'esecuzione del ridotto contratto, comunque non oltre 10 anni.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

REVOCA DEL CONSENSO

Qualora il trattamento si basi sul consenso dell'Interessato, è previsto il diritto alla revoca del consenso stesso, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 77 Regolamento, l'Interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE

La comunicazione dei dati non è obbligatoria. Tuttavia, la mancata comunicazione comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio.

Genova, li.....

Firma per presa visione

I M P O R T A N T E

A norma dell'art. 34 co.3 del DM 150/2023 "le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo" e ai sensi del co.4 "Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica".

Il mancato pagamento delle indennità e delle spese nelle procedure non facoltative non possono essere causa di sospensione della procedura, ma comportano il diritto dell'Organismo di esigerne il pagamento forzoso.

Il pagamento degli importi di cui alla Tariffa applicata dall'OMF può essere effettuato con):

- bonifico sul c/c bancario intestato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova presso la Banca Popolare di Sondrio IBAN IT35H0569601400000002124X83, indicando, nella causale, il nome delle parti